

# **CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA REGOLAMENTO TASSAZIONE NOTULE**

**Delibera del 24/09/2024**

## **REGOLAMENTO SULL'OPINAMENTO DELLE NOTULE**

### **Premessa**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, con propria delibera, ha istituito la "Commissione opinamento notule e compensi professionali", coordinata dal Consigliere Avv. Roberto Nocent, al quale è attribuito il potere di firma delle delibere adottate dalla Commissione nonché di tutti gli atti relativi alle attività di sua competenza, fra cui la gestione di quelle previste dagli artt. 13, comma 9, 29, comma 1, lettera l) e lettera o), secondo periodo, della legge 247/2012 nonché dall'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Ritenuto opportuno, anche in conseguenza delle novità normative introdotte inerenti la disciplina relativa alle attività di tassazione ad opera della apposita commissione,

Approva il presente regolamento

### **Art. 1**

Il Consigliere coordinatore della Commissione:

- a) assume - per tutta la durata del suo incarico – il ruolo di "*responsabile del procedimento*" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge e riferendo al Consiglio con la massima sollecitudine.
- b) organizza l'attività di opinamento, provvedendo all'esame preliminare delle istanze presentate ed all'assegnazione delle stesse ai singoli Consiglieri per la relativa istruttoria, secondo il criterio di rotazione e di competenza .
- c) firma i provvedimenti di opinamento delle notule .

### **Art. 2**

Quando l'iscritto richieda espressamente che la notula sia opinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, il responsabile del procedimento provvede tramite la segreteria dell'Ordine, ad inviare, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con le modalità previste all'articolo 8 ai soggetti interessati, assegnando ai medesimi il termine di 10 (dieci) giorni, dal ricevimento della comunicazione, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 3**

Il termine per la definizione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione da parte del Coordinatore al singolo Consigliere, salvo proroga di giorni 60 (sessanta) qualora si manifesti la necessità di indagini istruttorie.

Il termine per l'emissione del parere rimane sospeso fino all'esaurimento dell'eventuale procedura di conciliazione ove fosse in essere.

L'assegnazione della pratica di opinamento notula ai Consiglieri è effettuata dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Consigliere Segretario non oltre sette giorni dalla data della presentazione.

Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di diritto di accesso.

Il Consiglio dell'Ordine, sentito il Consigliere relatore od il Consigliere coordinatore, rilascia il parere motivato che evidenzia, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, le ragioni che hanno determinato il rigetto o l'accoglimento della domanda anche parziale.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio intenda procedere al rigetto dell'istanza, prima dell'adozione del formale provvedimento negativo, comunica all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis l.241/90 assegnando un termine di 10 (dieci) giorni all'istante per presentare proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione del motivo ostativo sospende il termine di conclusione del procedimento.

#### **Art. 4**

Ai sensi della legge 247 del 2012, artt. 13 comma 9 e 29 comma, lettera o), il Consiglio dell'Ordine procede, su richiesta di una delle parti interessate, ad un tentativo di conciliazione, che viene svolto dalla istituita Commissione Conciliazione o dal Consigliere Coordinatore della commissione per l'opinamento delle notule, coadiuvati da altro consigliere.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che rimane agli atti del Consiglio.

#### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 lett. b), della legge 247/2012, ritenuta la necessità di differenziare percentualmente l'entità del contributo dovuto per il rilascio del parere sui compensi, anche nell'ipotesi che l'istante abbia fatto richiesta di opinamento ai sensi dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, in considerazione delle ulteriori attività a carico degli uffici amministrativi dell'Ordine, il contributo in questione è determinato in misura del 4% dell'importo opinato.

Per tutte le altre richieste di opinamento il contributo è determinato nelle seguenti misure percentuali dell'importo opinato:

- 2,25% sul maggiore importo da € 25.001,00 a € 50.000,00
- 2,00% sul maggiore importo da € 50.001,00 a € 75.000,00
- 1,75% sul maggiore importo da € 75.001,00 a € 100.000,00
- 1,50% sul maggiore importo oltre € 100.000,00.

Nel caso in cui la richiesta del parere di congruità pervenga da una Pubblica Amministrazione, ovvero dal Giudice del procedimento civile per la liquidazione dei compensi professionali, ovvero dagli Organi di una delle procedure previste dal Codice della Crisi di Impresa, ovvero dal Difensore di ufficio nel processo penale, il provvedimento finale non è soggetto a tassazione né a contribuzione alcuna, salvo rimborso delle spese sostenute.

Il pagamento della tassa parere conferisce all'interessato il diritto ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, debitamente vidimato.

A seguito del ritiro della copia conforme del provvedimento, l'interessato ha l'onere di ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro giorni 30 (trenta). Decorso tale termine, la stessa sarà restituita al richiedente il parere con i costi di spedizione a carico del destinatario.

#### **Art. 6**

Tutti i pagamenti indicati dal presente regolamento dovranno eseguirsi esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati tramite pagamento elettronico, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, i cui estremi saranno, a richiesta, rilasciati dalla Segreteria dell'Ordine.

#### **Art. 7 - Disposizione transitoria e finale**

Il presente regolamento avrà efficacia immediata alla data di esecutività della relativa delibera di adozione, ragion per cui tutte le procedure relative alle istanze pervenute dopo tale data e quelle che risultano pendenti e non definite a tale saranno disciplinate dallo stesso. Di quanto sopra sarà data ampia divulgazione agli iscritti mediante comunicazione a cura della Segreteria dell'Ordine.

Pisa, lì 24.09.2024 .

